

“Lipe infedele” come ravvedersi

Entro il **30 aprile 2024** deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2024, anno 2023.

Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Con riferimento alla **Lipe del IV trimestre 2023**, in particolare, la stessa può essere:

- **trasmessa separatamente** con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri dell'anno;
- **inclusa nel modello IVA 2024**, con la compilazione:
 - **del quadro VP**, se la dichiarazione è presentata entro il 29 febbraio 2024 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
 - **il quadro VH (o VV)**, se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In caso di omessa, **incompleta o infedele comunicazione LIPE**, la sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997), ovvero un **minimo di 500 euro**, ed un **massimo di 2.000 euro**.

Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).

I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di **regolarizzare la sanzione per omessa**, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del **ravvedimento**

operoso, sono contenuti nella risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017.

In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

- **prima della presentazione della dichiarazione IVA**, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
- **direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente** alla sua presentazione, non è necessario procedere all'invio della comunicazione **omessa/incompleta o errata**.

Come detto, l'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione **a 1/8 del minimo (62,50 euro)**, entro il "termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".

Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017).

(MF/ms)